



“FUNZIONE DI COMPLIANCE: METODOLOGIA, QUESTIONI APERTE E ANALISI DELLE SANZIONI”

**Paolo Bernardini
Massimiliano Giacchè**

Roma, 8 giugno 2010

RISCHIO OPERATIVO – RISCHIO COMPLIANCE

Rischio Operativo

➤ Il rischio di perdite derivanti da:

- ✓ inadeguati o errati processi interni, persone e sistemi
- ✓ eventi esterni

Rischio Legale

Rischio di perdita o riduzione del valore delle attività di portafoglio, a causa di contratti o documenti legali inadeguati o non corretti, o contenenti clausole particolarmente onerose



Rischio Compliance

Rischio di sanzioni legali o amministrative, perdite finanziarie o di reputazione conseguenti alla mancata osservanza di leggi, regolamenti, codici di condotta e procedure

RISCHIO COMPLIANCE

- E' quindi un rischio anche reputazionale, di immagine e strategico, trasversale all'organizzazione
- E' un rischio da affrontare ex ante attraverso un processo di "risk management" *ad hoc*

Rischio Compliance



Rischio Operativo

Regolamento Isvap n.20 del 14 marzo 2008 – art. 18 comma 2

REGOLAMENTO ISVAP N.20 DEL 14 MARZO 2008

ART. 18 COMMA 2

.....

f) **rischio operativo:** il rischio di perdite derivanti da inefficienze di persone, processi e sistemi, inclusi quelli utilizzati per la vendita a distanza, o da eventi esterni, quali la frode o l'attività dei fornitori di servizi;

.....

h) **rischio di non conformità alle norme:** il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, subire perdite o danni reputazionali in conseguenza della mancata osservanza di leggi, regolamenti o provvedimenti delle Autorità di vigilanza ovvero di norme di autoregolamentazione, quali statuti, codici di condotta o codici di autodisciplina; rischio derivante da modifiche sfavorevoli del quadro normativo o degli orientamenti giurisprudenziali;

i) **rischio reputazionale:** il rischio di deterioramento dell'immagine aziendale e di aumento della conflittualità con gli assicurati, dovuto anche alla scarsa qualità dei servizi offerti, al collocamento di polizze non adeguate o al comportamento della rete di vendita.

LA FUNZIONE DI COMPLIANCE

LA FUNZIONE DI COMPLIANCE È DEPUTATA A PREVENIRE:

- Il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative e perdite patrimoniali;
- Il rischio di incorrere in un danno reputazionale a seguito della mancata conformità a disposizioni normative.

**IN SOSTANZA, LA FUNZIONE DI COMPLIANCE HA LA FINALITÀ DI
MITIGARE IL RISCHIO DI NON CONFORMITÀ ALLE NORME.**

I COMPITI DELLA FUNZIONE DI COMPLIANCE

- Identificare in via continuativa le norme applicabili all'impresa;
- Valutare il loro impatto sui processi e sulle procedure aziendali;
- Valutare l'adeguatezza e l'efficacia delle misure organizzative adottate per la prevenzione del rischio di non conformità alle norme;
- Proporre le modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio del rischio;
- Valutare l'efficacia degli adeguamenti organizzativi conseguenti alle modifiche suggerite;
- Predisporre adeguati flussi informativi diretti agli organi sociali dell'impresa e alle altre strutture coinvolte.

ESTERNALIZZAZIONE DELLA FUNZIONE DI COMPLIANCE

LA FUNZIONE DI COMPLIANCE PUÒ ESSERE AFFIDATA:

- Ad un soggetto interno
- Ad un soggetto esterno (outsourcer)

I VANTAGGI DELL’AFFIDAMENTO DELLA FUNZIONE DI COMPLIANCE ALL’ESTERNO SONO:

- La riduzione dei costi operativi e la liberazione di capitali da investire in attività a maggior valore aggiunto;
- Il recupero di risorse da indirizzare ad altri fini, evitandone la dispersione in attività non centrali;
- Il miglioramento della competitività nei confronti della concorrenza;
- La possibile compensazione di eventuali carenze strutturali dell’azienda;
- L’accesso a competenze specializzate.

LE MODALITÀ OPERATIVE DELLA STRUTTURA DI COMPLIANCE

*Un adeguato processo di COMPLIANCE
passa attraverso i seguenti sotto-processi:*

1 - IDENTIFICAZIONE

2 - ASSESSMENT

3 - ACTION PLAN

4 - MONITORING AND TESTING

1 - IDENTIFICAZIONE

QUESTO SOTTO-PROCESSO COMPRENDE LE SEGUENTI FASI:

- A) INDIVIDUAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA RILEVANTE
- B) ANALISI DELLA NORMATIVA RILEVANTE
- C) MAPPATURA DELLE NORME/PROCESSI

1 - IDENTIFICAZIONE

A) Individuazione e aggiornamento della normativa rilevante

Si tratta di tracciare il cosiddetto “inventario della normativa” o “perimetro della normativa” che interessa l’impresa.

B) Analisi della normativa rilevante

Si procede con analisi delle singole disposizioni contenute nelle norme, al fine di identificare tutti gli obblighi vincolanti per l’attività dell’impresa.

C) Mappatura norme/processi

Ad ogni disposizione normativa vengono collegati i processi aziendali su cui la disposizione ha impatto e ad ogni processo vengono collegate le disposizioni normative che lo interessano.

PERIMETRO NORMATIVO DELLA FUNZIONE DI COMPLIANCE

- NORMATIVA TIPICA DEL SETTORE ASSICURATIVO
- NORMATIVA NON TIPICA DEL SETTORE ASSICURATIVO

NORMATIVA TIPICA DEL SETTORE ASSICURATIVO

- Regolamenti C.E.
- Direttive C.E.
- Codice delle Assicurazioni
- Regolamenti ISVAP
- Provvedimenti ISVAP
- Circolari ISVAP
- Regolamenti CONSOB
- Disposizioni della Banca d'Italia
- altro

NORMATIVA NON TIPICA DEL SETTORE ASSICURATIVO (LE C.D. “NORMATIVE TRASVERSALI”)

- L. 262/05
- D. LGS. 231/01
- D. LGS. 196/03
- D. LGS. 81/08
- TUF
- DECRETO MIFID
- CODICE DEL CONSUMO
- PUBBLICITÀ INGANNEVOLE
- ALTRO

2 - ASSESSMENT

LE FASI DI CUI CONSTA IL SOTTO-PROCESSO DI ASSESSMENT SONO:

- A) VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE;
- B) VALUTAZIONE DEI CONTROLLI IN ESSERE;
- C) INDIVIDUAZIONE DI PROCESSI E ATTIVITÀ NON COMPLIANT;
- D) DETERMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO.

2 - ASSESSMENT

A) Valutazione del Rischio Inerente

Il “rischio inerente” è il rischio implicito nella natura stessa dell’attività che è presente in ogni business, prodotto o processo.

La sua stima non tiene in considerazione i controlli eventualmente esistenti (rischio “lordo”).

B) Valutazione dei controlli in Essere

La valutazione dei controlli in essere consiste nella valutazione dei presidi esistenti in termini di adeguatezza degli stessi a prevenire o ridurre entro limiti di accettabilità i rischi.

2 - ASSESSMENT

D) Determinazione del Rischio Residuo (Rischio “netto”)

Per “rischio residuo” si intende il rischio che rimane dopo l’applicazione dei controlli.

La valutazione del rischio residuo esprime la differenza fra il rischio inerente di cui sopra e i risultati conseguiti in termini di adeguatezza e di efficacia dei controlli rilevati.

Nella stima del rischio residuo si tiene conto dell’esistenza di controlli, ma non della loro efficacia o continuità di applicazione.

C) Individuazione di processi e attività non compliant

Una volta individuata la potenziale configurabilità dei rischi, e valutata l’operatività delle singole strutture, si procede ad identificare le eventuali carenze ed a pianificare gli interventi da adottare per l’adeguamento ai requisiti di *Compliance*.

ASSESSMENT

Analisi del rischio sanzionatorio



VEICOLO DI INDIVIDUAZIONE DELLE
AREE AZIENDALI PIÙ A RISCHIO

Fase 1

Delimitazione dell'analisi tenendo conto del business della Compagnia
(Vita/RCA/Danni no RCA)

Fase 2

Attraverso l'analisi dei bollettini ISVAP, individuazione delle sanzioni comminate
dall'ISVAP con riferimento ai rami assicurativi esercitati dalla Compagnia

Fase 3

Valutazione del rischio che la compagnia ha di incorrere nelle sanzioni individuate
e classificate per area (gestione dei reclami, trasmissione dei dati/prospetti
all'ISVAP etc..)


ANALISI DEL RISCHIO SANZIONATORIO

Metodologia
- Fasi operative -

- ✓ Individuazione del periodo di riferimento
- Anno 2009 -
- ✓ Classificazione delle sanzioni nelle 2 Categorie
 - RCA
 - ALTRO (Vita /Danni No Rca)
- ✓ Assegnazione di un codice alla sanzione analizzata (es.RC1, AV_(ita)1, AD_(anni)1)
- ✓ Classificazione dei dati
- ✓ Predisposizione di Grafici
- ✓ Analisi dei risultati

ANNO 2009 - CLASSIFICAZIONE SANZIONI PER SETTORI DI ATTIVITÀ

Grafico 1



LE SANZIONI DEL RAMO RCA

- RICHIAMI NORMATIVI -

- ✓ ART.3 D.L.857/1976, COME MOD DALL'ART.5 DELLA L.57/2001
- ✓ ART. 148 D.LGS 209/2005
- ✓ ARTT.149 E 150 DEL D.LGS.209/2005 E ART.8 D.P.R.254/2006 ARTT. 141 E 148 D.LGS 209/2005
- ✓ COMBINATO ARTT 134 DEL D.LGS.209/2005 E 4 DEL REG. ISVAP N.4
- ✓ ART.12 TER DELLA L.990/1969
- ✓ ART.2, COMMA 5 QUATER, DEL D.L.70/2000, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI NELLA L. 137/2000

LE SANZIONI DEL RAMO RCA

- RICHIAMI NORMATIVI -

Art. 3 del d.l. 857/1976, come modificato dall'art. 5 della l. 57/2001 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

LE SANZIONI DEL RAMO RCA

- RICHIAMI NORMATIVI -

Artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.


Combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 - tardivo rilascio dell'attestazione sullo stato del rischio relativa ad una polizza r.c. auto.

Art. 12 ter della l. 990/1969 - tardivo accoglimento della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.

Art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - erroneità delle comunicazioni effettuate alla Banca dati sinistri r.c. auto per l'anno 2007.

LE SANZIONI DEL RAMO RCA

Grafico 2



LE SANZIONI NEGLI ALTRI RAMI DANNI E VITA




CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI PER MACRO- AREE

- ✓ Gestione dei reclami
- ✓ Trasmissione dati/prospetti all' Autorità di Vigilanza
- ✓ Rispetto delle disposizioni previste dalla Circolare ISVAP n. 577/2005 e dal Regolamento ISVAP n. 20/2008
- ✓ Altro

LE SANZIONI NEGLI ALTRI RAMI DANNI E VITA

- ANNO 2009 -

Grafico 3



LE SANZIONI NEGLI ALTRI RAMI DANNI E VITA

GESTIONE DEI RECLAMI

Combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

LE SANZIONI NEGLI ALTRI RAMI DANNI E VITA

TRASMISSIONE DI DATI/PROSPETTI ALL' AUTORITÀ DI VIGILANZA

Art. 36 del regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 – omessa trasmissione, nei 60 giorni antecedenti la sua esecuzione, della bozza di contratto riguardante l'affidamento in outsourcing della funzione di risk management a

Art. 31, comma 6, del d.lgs. 209/2005 - inosservanza del termine di 45 giorni dalla data di cessazione dell'incarico per la trasmissione all'ISVAP della relazione predisposta dall'attuario incaricato uscente.

Provvedimento ISVAP n. 148 del 30 gennaio 1996 (art. 5), come sostituito dal provvedimento ISVAP n. 2372 del 16 settembre 2005 (art. 1), e circolare ISVAP n. 528/D del 9 marzo 2004 – mancato rispetto del termine previsto per la trasmissione informatica degli elenchi analitici delle attività destinate a copertura delle riserve tecniche al IV trimestre 2008.

LE SANZIONI NEGLI ALTRI RAMI DANNI E VITA

TRASMISSIONE DI DATI/PROSPETTI ALL' AUTORITÀ DI VIGILANZA

Provvedimento ISVAP n. 147 del 30 gennaio 1996 (art. 6), come sostituito dal provvedimento ISVAP n. 2254 del 4 marzo 2004 (art. 1), e circolare ISVAP n. 528/ D del 9 marzo 2004 - mancato rispetto del termine previsto per la trasmissione dei prospetti dimostrativi e relativi allegati, nonché degli elenchi analitici delle attività destinate acopertura delle riserve tecniche relativi al I trimestre 2008

Circolare ISVAP n. 575 del 29 dicembre 2005 - tardivo invio dell'anticipazione di alcuni dati relativi al bilancio 2007

Circolare ISVAP n. 574 del 23 dicembre 2005 - mancato invio delle informazioni relative all'esposizione per i rischi catastrofali unitamente al Piano delle cessioni dell'esercizio 2008

LE SANZIONI NEGLI ALTRI RAMI DANNI E VITA

RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA CIRCOLARE ISVAP N. 577/2005 E DAL REGOLAMENTO ISVAP N. 20/2008

Circolare ISVAP n. 577/D del 30 dicembre 2005 (artt. 17 e 20) - mancato adeguamento alle disposizioni della circolare per l'implementazione della funzione di risk management, da effettuarsi entro il 30 giugno 2006.

Art. 41 del regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 – omessa istituzione della funzione di compliance (o alla sua esternalizzazione) entro il termine del 1 gennaio 2009.

Artt. 3 e 38 del regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 e 306, comma 2, del d.lgs. 209/2005 - omesso invio dell'allegato 3, riportante il prospetto riepilogativo dei contratti di esternalizzazione in vigore.

LE SANZIONI NEGLI ALTRI RAMI DANNI E VITA

RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA CIRCOLARE ISVAP
N. 577/2005 E DAL REGOLAMENTO ISVAP N. 20/2008

Circolare ISVAP n. 577/D del 30 dicembre 2005 (accertamenti ispettivi)
- carenze nel sistema dei controlli interni, posto a presidio delle
procedure di acquisizione dei dati contabili relativi ai premi incassati,
di gestione del relativo registro fiscale e di determinazione ed
attribuzione delle imposte sui premi delle assicurazioni r.c. auto ai
corretti codici tributo.

LE SANZIONI NEGLI ALTRI RAMI DANNI E VITA

RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA CIRCOLARE ISVAP
N. 577/2005 E DAL REGOLAMENTO ISVAP N. 20/2008

Circolare ISVAP n. 577/D del 30 dicembre 2005 (accertamenti ispettivi) - carenze nel sistema dei controlli interni relative alle procedure di acquisizione dei dati rilevanti ai fini antiriciclaggio non armonizzate tra i differenti canali distributivi utilizzati, alle ritardate registrazioni nell'Archivio Unico Informatico di operazioni d'incasso e pagamento derivanti dalla tardiva implementazione delle procedure finalizzate alla registrazione semplificata delle operazioni eseguite a mezzo bonifico bancario ed alla mancata attivazione di sistemi d'individuazione automatica di potenziali operazioni sospette.

LE SANZIONI NEGLI ALTRI RAMI DANNI E VITA

RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA CIRCOLARE ISVAP N. 577/2005 E DAL REGOLAMENTO ISVAP N. 20/2008

Circolare ISVAP n. 577/D del 30 dicembre 2005 - carenze nel sistema dei controlli interni in ordine a: - gestione dei crediti verso intermediari di assicurazione, nonché nei confronti di compagnie e intermediari di riassicurazione, con riferimento all'imputazione, nei bilanci 2006 e 2007, di saldi errati, non adeguatamente documentati ovvero non coerenti con la natura degli accordi sottostanti; - insufficienza dei controlli di primo livello in ordine all'alimentazione del sistema informatico e alla gestione dei relativi dati.

LE SANZIONI NEGLI ALTRI RAMI DANNI E VITA

ALTRO

Artt. 117 e 183 del d.lgs. 209/2005 e artt. 49, 54 e 57, comma 1, lettera b), del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - uso delle somme versate sul conto corrente separato per il compimento di operazioni non autorizzate e mancato versamento sul predetto conto dei premi pagati dalla clientela nei termini prescritti - mancata consegna, in occasione della stipula di n. 17 contratti danni e di n. 3 contratti vita, dei documenti conformi agli allegati 7A e 7B omissione, in occasione della stipula di n. 16 contratti danni e di n. 1 contratto vita, del test sull'adeguatezza dei contratti offerti - inadempimento dell'obbligo di conservazione della documentazione relativamente a n. 10 denunce e ad una polizza.

3 - ACTION PLAN

Sulla base dei risultati dell'attività di valutazione del rischio di Compliance e al fine di ridurre il livello del rischio stesso, si procede alla **predisposizione e implementazione dei necessari adeguamenti di carattere organizzativo:**

- PRESIDI
- PROCEDURE
- CONTROLLI

al fine di ridurre il grado di esposizione al rischio di non conformità ad un livello compatibile con le politiche di rischio definite dagli organi di vertice.

4 - MONITORING AND TESTING

Il controllo del rischio di Compliance deve essere oggetto di verifica periodica da parte dei competenti organi aziendali, i quali devono mettere in atto un sistema di valutazione del complessivo sistema di controllo del rischio di Compliance al fine di controllare la capacità dello stesso di intercettare prontamente i rischi di non conformità e di quantificarne la rilevanza e la sostenibilità.

IMPOSTAZIONE DI UN SISTEMA DI REPORTING

Il reporting si concretizza nella trasmissione da parte della funzione di compliance agli organi sociali:

- ☐ Periodicamente, di documenti relativi allo stato del sistema;
- ☐ Tempestivamente, di notifiche relative ad eventi di non conformità rilevanti per l'impresa.

TEMI DI DISCUSSIONE

- AL CM SPETTA IL COMPITO DI FORNIRE L'INTERPRETAZIONE GIURIDICA UFFICIALE DELLA COMPAGNIA?
- AL CM SPETTA IL COMPITO DI VERIFICARE LA CONFORMITÀ NORMATIVA DEI PRODOTTI ASSICURATIVI OFFERTI DALLA COMPAGNIA?
- QUALE È LA DIFFERENZA TRA IL CONTROLLO SPETTANTE ALLA FUNZIONE DI COMPLIANCE E IL CONTROLLO SPETTANTE ALLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDITING?
- IL CM È SOGGETTO ISTITUZIONALMENTE DEPUTATO AL PRESIDIO DELL'ANTI-RICICLAGGIO ?
- COME SI SOSTANZIA LA COLLABORAZIONE TRA IL CM ED IL RM ?